

Nota in merito all'Ordinanza della Regione Abruzzo

18 novembre 2020 – versione 1.0

L'ordinanza n. 102 della Regione Abruzzo evidenzia che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure del DPCM 3 Novembre, le misure di cui all'articolo 3 del medesimo Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – che prevede lo SCENARIO A MASSIMA GRAVITA' – è applicabile in tutto il territorio della Regione.

Pertanto, partire dal 18 Novembre 2020 la Regione Abruzzo è diventata ZONA ROSSA.

Riportiamo, in sintesi, le misure adottate:

ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI PER LA PERSONA

- **sospese** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
- **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
- **consentita** l'apertura delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie
- **sospese** le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24

ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI

- **sospese** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, anche quelle svolte nei centri sportivi all'aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
- **consentito** svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; l'attività motoria può essere svolta anche presso aree
- attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione

BAR E RISTORANTI

- **sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio
- **consentita** la sola ristorazione con consegna a domicilio

- **consentito** l'asporto fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- **consentita** l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

SCUOLE E UNIVERSITÀ

- **consentite** lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado
- **sospesa** la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari,
- eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza

SPOSTAMENTI

- **vietato** ogni spostamento in entrata e in uscita da un Comune diverso dalla propria residenza/domicilio e da altra Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute
- **consentiti** gli spostamenti:
 - strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
 - per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
 - per il transito sui territori (Regioni/Comuni) qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni

Per consultare l'ordinanza clicca al seguente link, [Ordinanza n.102](#).